

Coordinamento CONFSERVIZI Nord Ovest



Crisi d'impresa e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo nelle società in controllo pubblico

13 Dicembre 2022


AVVOCATO ALESSANDRO BAUDINO



Dal Vecchio al Nuovo Mondo

Centralità degli assetti organizzativi nella nuova disciplina dell'impresa

“shareholder value”



“stakeholder value”

AREA AFC



**CONTROLLO
DI GESTIONE**

**RILEVAZIONE PRECOCE
DEL RISCHIO DI CRISI**





Obiettivi UE

*«Garantire agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di **continuare a operare e salvaguardare il valore delle loro aziende e i livelli occupazionali**»*

(Raccomandazione 2014/135/UE - Direttiva (Ue) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio)





Le tappe di un percorso irreversibile

- 
- Dlgs. 175/2016 (T.U.S.P. Crisi d'impresa società a partecipazione pubblica)
 - **Legge Rordorf (l.delega155/2017)**
 - **Dlgs. 14/2019 (CCII)**
 - **Direttiva 2019/1023 UE**
 - **DI. 118/2021**
 - **15 luglio 2022, Dlgs 83/ 2022, Modifiche definitive al CCII, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023**





LA PORTATA INNOVATIVA DEL TUSP (Dlgs. 175/2016)

- Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle norme sulle società contenute nel **codice civile** e alle norme generali di **diritto privato** (art. 1)
- I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle **azioni civili di responsabilità** previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali (Art. 12)
- Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle **disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sull'amministrazione straordinaria** (Art. 14)





LA PORTATA INNOVATIVA DEL TUSP (Dlgs. 175/2016)

Le società a partecipazione pubblica istituiscono (art. 6, comma 2):

- specifici **programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale**
- un **ufficio di controllo interno** strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che **collabora con l'organo di controllo statutario**, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;





LA PORTATA INNOVATIVA DEL TUSP (Dlgs. 175/2016)

Nelle società a partecipazione pubblica (articolo 14):

- Qualora emergano uno o più **indicatori di crisi aziendale**, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo **piano di risanamento**



AVVOCATO ALESSANDRO BAUDINO





LA PORTATA INNOVATIVA DEL TUSP (Dlgs. 175/2016)

Nelle società a partecipazione pubblica (articolo 14):

- la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce **grave irregolarità** ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile

Con conseguente obbligo di attivazione da parte dell'**Organo di controllo**, in caso di inerzia dell'Organo amministrativo





LA PORTATA INNOVATIVA DEL TUSP (Dlgs. 175/2016)

«Non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale (...) a meno che tale intervento sia accompagnato da un **piano di ristrutturazione aziendale**, dal quale risulti comprovata la sussistenza di **concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte**» (art. 14)



IL NUOVO SISTEMA DEGLI OBBLIGHI DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVAZIONE IN FUNZIONE DELLA RILEVAZIONE PRECOCE DELLA CRISI

Un quadro complesso da ricostruire



IL NUOVO SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ

GLI OBBLIGHI DI PIANIFICAZIONE



- BUDGET
- BUSINESS PLAN

**ASSUMONO RILEVANZA CENTRALE AI FINI DELLA VALUTAZIONE
SU:**

- BUON GOVERNO DELL'IMPRESA
- CONTINUITÀ AZIENDALE



CENTRALITÀ DEI TEST DI AUTODIAGNOSI ai fini dell'adozione di assetti organizzativi adeguati (Artt. 3 e 13 CCII)



Piattaforma informatica

- Parametri rilevatori dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario
- **Test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
- Indicazioni per la redazione del **piano di risanamento**



CENTRALITÀ DEI TEST DI AUTODIAGNOSI ai fini dell'adozione di assetti organizzativi adeguati (Artt. 3 e 13 CCII)



Art. 3, comma 3: Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure (per l'imprenditore individuale) e gli assetti organizzativi (per l'imprenditore collettivo, devono consentire di:

(.....)

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsti dalla piattaforma (di cui all'articolo 13, comma 2).



CENTRALITÀ DEI TEST DI AUTODIAGNOSI ai fini dell'adozione di assetti organizzativi adeguati (Artt. 3 e 13 CCII)



3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure (per l'imprenditore individuale) e gli assetti organizzativi (per l'imprenditore collettivo, devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;**
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;**



CENTRALITÀ DEI TEST DI AUTODIAGNOSI ai fini dell'adozione di assetti organizzativi adeguati (Artt. 3 e 13 CCII)



4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

- a) debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;**
- b) debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;**
- c) esposizioni nei confronti delle banche scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino il 5% del totale delle esposizioni;**
- d) esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 verso creditori pubblici qualificati.**



LA NUOVA ALLERTA ESTERNA

Articolo 25-nonies,CCII

Segnalazioni dei Creditori Pubblici Qualificati



Segnalazione all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, di ritardi nei versamenti

Da parte di

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
- **NB** Le segnalazioni contengono l'invito alla presentazione dell'**istanza di composizione negoziata**, se ne ricorrono i presupposti.



LA NUOVA ALLERTA ESTERNA

Articolo 25-decies

Obblighi di comunicazione per Banche e Intermediari finanziari



Le banche e gli altri intermediari finanziari, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti,

- **ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.**






LA NUOVA ALLERTA INTERNA

Art. 25-octies CCII

OBBLIGHI

dell'organo di controllo

- monitoraggio degli indicatori previsti dalla **piattaforma informatica**
- Segnalazione all'organo amministrativo della probabilità di crisi e dei presupposti per la presentazione dell'istanza di **composizione negoziata**



Una lacuna colmata

**Attivazione della
procedura
fallimentare da
parte dell'organo
di controllo**




UN GRANDE ASSENTE

- **IL REVISORE**



Centralità dei flussi informativi





IL NUOVO SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ

Articolo 2486, comma 2, c.c.

- Criteri semplificati e predeterminati di liquidazione del danno in caso di prosecuzione dell'attività d'impresa, dopo il verificarsi di una causa di una causa di scioglimento
- Inversione dell'onere probatorio sul «*quantum*»



La procedura di composizione negoziata della crisi

23



Art 2 DI Crisi

L'imprenditore

in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono **probabile la crisi**

PUÒ / DEVE

chiedere la nomina di un esperto indipendente





La composizione negoziata: una sfida per quattro attori



Composizione negoziata della crisi d'impresa




Un paracadute per
le imprese italiane
colpite dalla crisi



Uno strumento per
lanciare la ripartenza



Grazie 
per aver partecipato!!

